

Allegato 14

REGOLAMENTO SU REGIME DI INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO



ANNO SCOLASTICO 2025/26

DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 23/01/2026

Inquadramento generale

In forza degli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di **lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50%** di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017).

Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva.

Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro *part time* elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto. Si segnala tuttavia che, su quest'ultimo punto, qualche USR ha assunto una posizione divergente (si veda la nota USR Campania prot. n. 43440 del 01/09/2022).

Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici **non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**. A tal fine devono essere valutati i seguenti profili: a) occasionalità/abitudine dell'incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio

Fanno eccezione le cosiddette **attività libere**, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001):

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- partecipazione a convegni e seminari
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo.
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

Presa di servizio
in occasione della presa di servizio del personale a t.i./t.d.

- il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola
- è opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso

Conseguenze:

- se il dipendente svolge una attività incompatibile, **NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola**
- le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere accolte – anche là dove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra
- in particolare, **non è possibile “aggirare” una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time**, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola
- la dichiarazione ex DPR n. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il dirigente ha obbligo di denuncia
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001)

Personale ATA

Dato che l'art. 508 TU istruzione è riferito al solo personale docente, detto personale può svolgere una libera professione solo se titolare di un rapporto di lavoro *part time*.

Casi specifici

TIPOLOGIA DI RAPPORTO ESTERNO	Compatibile previa autorizzazione	Non Compatibile	Da Valutare	Riferimenti normativi
Attività imprenditoriale individuale		X		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Assunzione di cariche in società di capitali a fini di lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl...)		x		. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc)				art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Qualità di socio accomandatario				. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957

Qualità di socio accomandatario				. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Esercizio del commercio				. art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 . artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957
Assunzione di impieghi alle dipendenze di privati con contratti di lavoro subordinato				Tranne il caso di dipendente <i>part time</i>
Docenza all'Università o nei confronti di dipendenti pubblici				. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili				. art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001
Libera professione e "professioni non regolamentate"				. art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 . legge n. 4 del 2013
Assunzione di cariche sociali in società cooperative (anche costituite ad esempio per l'edilizia popolare)				. art. 61 DPR 3/1957 . Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 1997
Esercizio dell'impresa agricola				. Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 27420 del 01/12/2020 . Circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 1997 (difforme da Cassazione citata)
Esercizio dell'impresa familiare				
Insegnamento e pratica di strumento musicale				art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 . legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC - vedi sopra)
Attività sportive (e musicali) dilettantistiche				. art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021
Scuola Guida				. legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC- vedi sopra)
Baby Sitter				. legge n. 4 del 2013, anche in caso di Società di professionisti (ma non nel caso di SNC- vedi sopra)
Co.Co.Co presso Università e Centri di Ricerca				L. n. 240/2010
Bed & Breakfast				Risoluzioni Ministero delle Finanze: . n° 180/e del 14/12/1981 . n° 155 del 13/10/2000 . art. 51, c. 1, DPR n. 917/1986 (TUIR)

DISCIPLINA DI INCOMPATIBILITA' DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA

La norma di legge che sancisce il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro è il Testo Unico sul Pubblico Impiego (T.U.), il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, art.53, secondo il quale resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina della incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

L'esclusività è connessa ai canoni di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (sanciti dall'art. 98 della Costituzione)

Quanto all'ordinamento scolastico, la disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art. 508 del D.Lgs.n.297/94 (che il D.Lgs. n.165/2001 richiama).

Per il personale ATA, invece, non essendoci disposizioni specifiche, valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti.

Al principio di carattere generale di esclusività, fanno eccezione alcuni regimi speciali e il **personale in part time** con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella tempo pieno.

Nello specifico, il personale in part time non superiore al 50% può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto di interesse con l'attività svolta dal dipendente, che non intacchi la funzionalità dell'amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio e che non si tratti di attività alle dipendenze di altra pubblica amministrazione.

A questo proposito il CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018, obbliga il dipendente in part time, che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale, a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo.

Inoltre, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse, le disposizioni di cui alla legge del 1996 (L.n.662/1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) assoggettano i lavoratori in part time agli stessi controlli previsti per il personale a tempo pieno, al fine di accertare che l'attività ulteriore non comporti grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dagli stessi ricoperta. In sintesi, in tema di incompatibilità dei pubblici dipendenti, dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 con l'art. 60 del DPR n. 3 del 1957 deriva che si possono distinguere tre ipotesi:

- 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.);
- 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6);
- 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del T.U.P.I.

Attività compatibili per le quali NON occorre autorizzazione

-rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro;

-espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili), anche con compenso;

-quando consistano nell'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;